

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**“ASSOCIAZIONE ITALIANA BOWEN”**

**ART. 1 – Denominazione e sede**

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA BOWEN”, con sede in Strada dei Bindesi, 4 - 38123 - Trento.
2. Il nome “ASSOCIAZIONE ITALIANA BOWEN”, il suo logo e qualsiasi materiale pubblicato con questo nome non possono essere usati o pubblicati previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta una modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART.2 – Statuto, Regolamento Interno, Codice Etico degli Operatori Bowtech®**

1. L'“ASSOCIAZIONE ITALIANA BOWEN” è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Regolamento Interno disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Associazione e sarà redatto dal Consiglio Direttivo.
3. Il Codice Etico degli Operatori Bowtech® redatto dalla Bowen Therapy Academy of Australia (BTAA) é adottato dall'Associazione, indica le linee guida ed informazioni necessarie per svolgere l'attività degli operatori Bowtech® in maniera sicura e professionale.
4. L'Associazione avrà durata sino al 31 dicembre 2065.

**ART.3 – Scopi dell'Associazione**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nel rispetto della libertà e della dignità degli associati.
2. Le finalità che si propone sono:
  - a) la collaborazione con le Scuole Bowtech® per l'offerta di formazione di base e continua della tecnica Bowtech®;
  - b) la collaborazione con altri enti formativi per organizzare corsi che amplino ulteriormente le competenze degli Operatori Bowtech® es. di anatomia, fisiologia, pronto soccorso;
  - c) il supporto ai soci nella loro attività legata all'applicazione della Bowtech® in termini di aggiornamento, promozione, assistenza legislativa, amministrativa ed assicurativa;
  - d) la pubblicazione ed aggiornamento dell'elenco ufficiale degli operatori Bowtech®;
  - e) la divulgazione e la promozione, l'approfondimento, lo studio, la ricerca e la diffusione della Tecnica Bowtech® tramite vari canali mediatici (es. convegni, riviste ecc.);
  - f) la protezione della qualità e dell'originalità del metodo Bowtech® per il massimo beneficio dei soci ed a tutela dei clienti;
  - g) la garanzia di un alto e omogeneo standard della pratica Bowtech® nel rispetto del Regolamento Interno e del Codice Etico degli Operatori Bowtech®;
  - h) la creazione di piattaforme informatiche e multimediali fra i soci per promuovere lo scambio di conoscenze, esperienze, la ricerca e lo sviluppo tra i suoi membri;
  - i) l'istituzione di contatti con le altre organizzazioni del sistema sanitario, con le organizzazioni di medicina alternativa in Italia e all'estero, con Enti pubblici o privati;

- j) l'impegno per un riconoscimento ufficiale;
  - k) la promozione dei principi etici e di standard qualitativi della Bowen Academy of Australia;
  - l) l'organizzazione di contatti e scambi con le Associazioni Bowen delle altre nazioni;
  - m) la salvaguardia contro l'uso improprio della tecnica Bowtech® per vantaggio personale e le pratiche commerciali sleali.
3. Per il normale svolgimento delle attività associative e per il raggiungimento dei fini prefissati, l'Associazione fa riferimento al Regolamento Interno ed al Codice Etico degli Operatori Bowtech® redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
  4. Il Consiglio Direttivo potrà istituire eventuali sedi regionali che saranno disciplinate dal Regolamento Interno e dal Codice Etico degli Operatori Bowtech®.
  5. L'Associazione può inoltre creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.
  6. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
  7. L'Associazione può aderire ad altre Associazioni nazionali e internazionali aventi scopi comuni.

#### **ART.4 – Ammissione dei Soci**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto, il Regolamento Interno e Il Codice Etico degli Operatori Bowtech®.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta del richiedente. Il diniego va motivato per iscritto.
3. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.
4. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo. Tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta salva espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto finanziario dall'Assemblea ordinaria. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno.
6. La quota associativa non è trasmissibile ad altre persone, né rimborsabile.

#### **ART. 5 – Categorie di Soci**

1. **Soci Ordinari:** gli operatori Bowtech® e le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
2. **Soci Sostenitori:** le persone fisiche o giuridiche che devolvono liberamente all'Associazione contributi, donazioni, lasciti testamentari; non sono obbligati al pagamento della quota associativa.
3. **Soci Onorari:** persone nominate tali dall'Assemblea su parere del Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione; non sono obbligati al pagamento della quota associativa.

4. **Soci Non Maggiorenni:** le persone minorenni che condividono gli scopi dell'Associazione; non sono obbligati al pagamento della quota associativa.

#### **ART. 6 - Diritti e doveri dei Soci**

1. I Soci Ordinari hanno diritto di voto durante l'Assemblea, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché in regola col pagamento della quota associativa.
2. I Soci Sostenitori, Onorari e Non Maggiorenni possono partecipare alle Assemblee, ma sono privi del diritto di voto attivo e passivo.
3. Tutti i soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. In particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti inerenti l'ordine del giorno, alle delibere, ai verbali, ai rendiconti nonché ai registri dell'Associazione.
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno e il Codice Etico degli Operatori Bowtech®.
5. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente offrendo il loro contributo in maniera volontaria e gratuita. Per mandati specifici assegnati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, i soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettive sostenute, secondo modalità e limiti stabiliti nel Regolamento Interno.
6. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza professionale, buona fede e onestà, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento Interno, del Codice Etico degli Operatori Bowtech® e delle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 7 - Recesso ed esclusione del Socio**

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente o al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico degli Operatori Bowtech®, dal Regolamento Interno o che abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. La decisione contenente le motivazioni del provvedimento deve essergli comunicata a mezzo lettera raccomandata. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di tre mesi, il socio interessato al provvedimento si intende sospeso.
4. I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
5. I soci che non hanno pagato la quota annuale d'iscrizione saranno esclusi dall'Associazione.

#### **ART. 8 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
  - b) Il Consiglio Direttivo
  - c) Il Presidente
  - d) Il Vice Presidente
  - e) Il Segretario
  - f) Il Tesoriere
2. In ogni momento, per particolari esigenze dell'Associazione e per meglio rispondere ai bisogni della stessa, il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro a tema o territoriali, e può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni. Tali gruppi sono tenuti a rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno e il Codice Etico degli Operatori Bowtech®.

#### **ART. 9 – Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso.
2. E' convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del rendiconto consuntivo, per presentare il rendiconto preventivo dell'anno in corso e per eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea si tiene al più tardi il 30 aprile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Assemblea può essere inoltre convocata anche in sede straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo reputino necessario ed ogni qualvolta, a seguito della richiesta motivata per iscritto, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.
4. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno e la sede dell'incontro. La convocazione è da inviare ai soci via e-mail, per posta ordinaria qualora ne facciano richiesta scritta al momento dell'iscrizione a socio dell'Associazione, ed è da affiggere nei locali della sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
6. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
7. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non presente.
8. All'Assemblea ordinaria compete:
  - a) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - b) approvare il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
  - c) approvare il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo;
  - d) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti;
  - e) approvare il Regolamento Interno e il Codice Etico degli Operatori Bowtech® adattato alla realtà italiana;

- f) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  - g) definire il programma annuale dell'Associazione;
  - h) proporre iniziative, indicandone modalità ed eventuali supporti organizzativi;
  - i) deliberare in via definitiva sui procedimenti di esclusione dei soci;
  - j) deliberare su quant'altro demandatole per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
9. Spetta all'Assemblea straordinaria, con la presenza dei 2/3 dei soci:
- a. l'approvazione di modifiche dello Statuto, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  - b. lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.
10. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che è redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.
11. Ogni socio ha diritto di ricevere i verbali delle sedute via email. Qualora il socio sia sprovvisto di un indirizzo email potrà richiedere l'invio per posta ordinaria con richiesta scritta da formalizzare all'atto dell'iscrizione a socio dell'Associazione.

#### **ART. 10 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o da sette o da nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Deve prevedere al suo interno almeno le seguenti figure:
  - a) il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea;
  - b) il Vice Presidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
  - c) il Segretario, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
  - d) il Tesoriere, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.
3. Non possono far parte del Consiglio Direttivo i soci che sono assunti come lavoratori dall'Associazione e/o che vi prestano consulenza retribuita.
4. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o da almeno la maggioranza semplice meno uno del Consiglio Direttivo stesso.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo:
  - a) delibera e cura l'esecuzione delle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
  - b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o ad altri Organi dell'Associazione;
  - c) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
  - d) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo;
  - e) procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;

- f) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
  - g) delibera l'esclusione dei soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
  - h) stabilisce l'elenco ufficiale degli operatori Bowtech®, che l'Associazione pubblica annualmente.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
  8. Le sedute e le delibere del Consiglio sono registrate su verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito registro.
  9. Il Consiglio Direttivo redige e/o modifica il Regolamento Interno dell'Associazione che contempla le norme necessarie e utili per il normale svolgimento delle attività associative e per il raggiungimento dei fini prefissati.
  10. Il Consiglio Direttivo adegua il Codice Etico degli Operatori Bowtech® alla realtà italiana.
  11. Il Consiglio Direttivo si riunisce con adeguata frequenza per svolgere le proprie funzioni e compiti e, comunque, non meno di quattro volte l'anno.
  12. Nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare e avvalersi della collaborazione di commissioni di lavoro, consultive e di studio, composte da soci e non soci. I responsabili di dette commissioni possono partecipare con diritto di intervento, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  13. I componenti del Consiglio Direttivo percepiscono il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio per l'attività svolta. Il Regolamento Interno ne specifica il relativo ammontare.
  14. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di 2 mandati consecutivi.

#### **ART. 11 – Il Presidente**

- 1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.
- 2 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie.
- 3 Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

#### **ART. 12 – Il Vice Presidente**

- 1 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.
- 2 Coadiuvava le attività del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o di legittimo impedimento.

#### **ART. 13 – Il Segretario**

- 1 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.

- 2 Redige i verbali delle riunioni, conserva i registri sociali, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, cura l'adempimento degli affari ordinari, provvede all'aggiornamento del registro dei soci e dell'elenco ufficiale degli operari Bowtech® dell'Associazione, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **ART. 14 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.
2. Conserva i documenti contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali e redige il rendiconto finanziario annuale consuntivo e preventivo. Per le spese inferiori a €50 non necessita del mandato del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 15 – Risorse finanziarie**

1. L'Associazione trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento da/dalle:
  - a) quote e contributi dei soci ;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) versamenti volontari di terzi;
  - d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi;
  - e) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - h) proventi dalle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  - b) beni immobili e mobili provenienti da donazioni o lasciti a favore dell'Associazione;
  - c) incrementi o decrementi derivanti dagli avanzi o dai disavanzi di gestione.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
4. Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato costituito. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
6. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi

dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **ART. 16 – Rendiconto finanziario**

1. Il rendiconto finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto -finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, inviato via e mail ad ogni socio e depositato presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea dei Soci da convocare entro il 30 aprile.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

#### **ART. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 18 – Disposizioni finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
2. Le controversie tra i soci e l'Associazione sono indirizzate al parere obbligatorio del Consiglio Direttivo.
3. Per tutte le controversie di cui sopra è competente il Foro di Trento.

Letto, approvato e sottoscritto